

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 186/CGF – RIUNIONE DEL 7 MARZO 2012

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. FALANGA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.8.2012 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E 38, COMMA 1, N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 82 del 7.2.2012)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 7.2.2012, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, dichiarava l'allenatore Falanga Antonio responsabile della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1 N.O.I.F. "per aver svolto attività di allenatore del Potenza Calcio senza formalizzare regolare tesseramento e per aver avuto contatti con soggetto inibito (tale Postiglione Giuseppe, già presidente del Potenza Calcio, inibito per 5 anni come da provvedimento della Corte di Giustizia Federale pubblicato sul Com. Uff. n. 200 del 19.3.2010) al fine di formalizzare il contratto con detta società " infliggendogli la sanzione della squalifica fino al 7.8.2012.

Contro tale pronuncia ha presentato reclamo a questo collegio il tecnico summentovato sostenendo, da un lato, che il suo rapporto col sodalizio lucano, escluso dal campionato di competenza e privo di una conduzione societaria cui poter fare riferimento, si era limitato, nell'arco di una sola settimana, a sporadici contatti con alcuni calciatori onde accertarne la disponibilità a riprendere l'attività agonistica, e, dall'altro, di aver ignorato, allorquando, nel luglio del 2010, ebbe ad incontrare il Postiglione, l o "status" di inibito dello stesso; ha chiesto, pertanto, che la squalifica comminatagli venga annullata o, almeno, rimodulata in tempi meno afflittivi.

Il reclamo è privo di fondatezza e va respinto.

Sulla prima delle due condotte contestate è sufficiente evidenziare come lo stesso Falanga, assunto da un rappresentante della Procura Federale il 4.3.2011, ha ammesso di aver svolto, nell'agosto 2010, per il Potenza Calcio, 5 o 6 allenamenti, circostanza, questa, confermata dal teste Bardi Giuseppe subentrato all'incolpato nella conduzione tecnica della squadra.

Quanto poi al secondo titolo di addebito ed alle giustificazioni in proposito rassegnate con i motivi, deve rilevarsi come sia del tutto inverosimile che il reclamante, frequentando l'ambiente sportivo del Potenza ed avendo contatti continui con i tesserati della società, potesse ignorare le

vicissitudini disciplinari e giudiziarie dell'ex presidente, ampiamente pubblicizzate dalla stampa, non solo sportiva, anche a livello nazionale.

Trattavasi di un fatto a tutti noto anche per il clamore suscitato dalla vicenda, fatto che, una volta pubblicizzato, a partire dal 19.3.2010, attraverso il Comunicato Ufficiale di questa Corte, deve presumersi, in maniera assoluta, fosse a conoscenza dell'odierno reclamante in forza del principio generale di cui all'art. 2, comma 3 C.G.S..

A fronte delle argomentazioni che precedono le tesi difensive si dimostrano fragili ed inaccettabili anche per quanto riguarda la doglianza relativa all'entità della sanzione, sanzione quantificata in primo grado con equità e proporzione rispetto al tasso di gravità delle due violazioni commesse.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Falanga.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. CANOTTIERILAZIO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. GIARRATANA NICCOLÒ SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA ACQUEDOTTO/CANOTTIERILAZIO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 542 del 25.2.0211)

La società A.S.D. Canottieri Lazio Futsal, Calcio a Cinque, ha proposto appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la quale lo stesso, con riferimento alla gara di coppa Italia under 21 di Calcio a Cinque disputata in data 23.2.2012 (L'acquedotto Calcio a 5/Canottieri Lazio Futsal), ha disposto la squalifica per 3 gare al calciatore Niccolò Giarratana “per atto di violenza a fine gara nei confronti di un avversario”.

La società ricorrente non contesta lo svolgimento dei fatti, ma si limita semplicemente a dedurre che il comportamento, sicuramente censurabile, non può essere considerato violento, essendosi trattato di una violenta spinta effettuata per altro con la mano aperta.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta non solo che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale, ma che essi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Il gesto del calciatore, costituito da una violenta spinta nei confronti dell'avversario, caduto rovinosamente a terra, costituisce, per le sue intrinseche modalità, un atto di violenza di una certa gravità.

Nessun valore scriminante può essere attribuito al fatto che la spinta sia stata fatta a mano aperta o alla tensione della gara, trattandosi di circostanze irrilevanti rispetto alla struttura del fatto violento.

Parimenti, ad avviso della sezione, la pena irrogata appare congrua ed adeguata, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Canottierilazio Futsal di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.2012 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E ARTT. 36 E 38 N.O.I.F. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C. – COM. UFF. N. 82 DEL 7.2.2012)

Sul ricorso proposto dal Sig. Ezio Capuano avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 7.2.2012.

Con la impugnata delibera la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ha inflitto all’odierno appellante la sanzione della squalifica fino al 7.5.2012, in merito al deferimento del Procuratore Federale del 9.6.2011 (Prot. n. 9662/493 pf 10.11/SP/fc) per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed agli artt. 36 e 38 N.O.I.F..

Con l’unico motivo di reclamo il Capuano chiede che la delibera impugnata venga annullata per nullità del procedimento di primo grado dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico “a causa della lampante ed incontrovertibile violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa” atteso che la convocazione presso l’Organo giudicante fissata per il giorno 7.2.2012 (alla quale era stata rinviata dalla data inizialmente programmata del 15.12.2011) gli è pervenuta a mezzo di raccomandata solo il successivo giorno 22.2.2012 (“a dibattimento ormai ampiamente celebrato ed a decisione già emessa”).

Il reclamo del Sig. Ezio Capuano merita accoglimento.

E’ provato documentalmente dalla fotocopia dell’avviso di ricevimento versata in atti che la raccomandata contenente la comunicazione della convocazione presso l’Organo giudicante di I° grado è pervenuta in data 22.2.2012, oltre il giorno fissato per la discussione del deferimento di cui il Capuano era stato destinatario e dunque in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Ezio Capuano e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata con rinvio al I° Giudice per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DEL CUS CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUS CHIETI/BRILLANTE DEL 28.1.2012 – (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5 – COM. UFF. N. 494 DEL 17.2.2012)

Con reclamo del 30.1.2012 il CUS Chieti impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 con la quale il predetto Giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal medesimo CUS Chieti avverso l’esito della gara CUS Chieti/Brillante del 28. 1.2012. La decisione di inammissibilità era stata assunta sulla base della considerazione che il gravame

proposto dal CUS Chieti riguardava decisioni di carattere tecnico adottate in campo dall'arbitro e devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica del direttore di gara.

Il reclamante sosteneva la erroneità della decisione di inammissibilità in quanto la società non avrebbe contestato alcun errore tecnico bensì *“l'infrazione commessa dagli arbitri per di più reiterata nel giro di pochi minuti”* che si sarebbe tradotta nella *“mancata applicazione e rispetto dei regolamenti per lo svolgimento di gare”*. Insisteva poi per l'ammissione della prova televisiva a sostegno della erroneità della decisione arbitrale. Siffatte affermazioni venivano poi succintamente ribadite in sede di audizione orale dinanzi a questa Corte.

Il reclamo è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

In primo luogo va ricordato, in linea con la decisione del Giudice Sportivo, che l'art. 29, comma 3, C.G.S. fissa la seguente regola: *“I Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”*.

Ora gli errori che la reclamante attribuisce all'arbitro (e che sarebbero comprovati dalla ripresa televisiva (a sua volta inammissibile in quanto l'art. 35, comma 1.2, C.G.S. consente il ricorso a prove televisive di cui sia provata la piena garanzia tecnica e documentale limitatamente ai casi in cui *“i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione”*) sono tutti pienamente riconducibili ad eventuali errori di carattere tecnico (l'asserito comportamento del portiere che avrebbe preso per due volte la palla con le mani fuori dall'area di rigore) e pertanto risultano assolutamente insindacabili dagli organi di giustizia sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal CUS Chieti di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA €750,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.3.2012 AL SIG. SANTARELLO GIOVANNI;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. PACHECO COELHO EDUARDO,**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE FIORDELMONDO ANTONIO;**

INFLITTE SEGUITO GARA A.S.D. CITTÀ DI MONTESILVANO/A.S.D. AUGUSTA F.C. DEL 25.2.2012 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5 – COM. UFF. N. 544 DEL 27.2.2012)

L'A.S.D. Augusta F.C., partecipante al Campionato di Serie A del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 544 del 27.2.2012) che ha inflitto, per reiterati comportamenti ingiuriosi e gravemente irrispettosi ai danni della terna arbitrale, verificatisi in occasione della partita Montesilvano/Augusta del 25.2.2012, all'allenatore Pacheco Eduardo ed al calciatore Fiordelmondo Antonio la squalifica, rispettivamente, per 4 e 3 giornate, al dirigente Santanello Giovanni, l'inibizione sino al 31.3.2012 ed alla società l'ammenda di €750,00.

Prospettando una singolare e particolareggiata ricostruzione dei fatti a suo dire avvenuti nel corso dell'incontro in parola ed accusando gli arbitri di scorrettezza e slealtà, chiede che i suoi tesserati ed essa reclamante vengano scagionati da ogni addebito o, comunque, perseguiti con sanzioni meno rigorose.

Il reclamo, infondato, va respinto.

La versione esposta negli scritti difensivi non trova alcun riscontro nel referto di gara che, com'è noto, costituisce, per dettato normativo (art. 35, comma 1, C.G.S.), fonte di prova privilegiata nella materia "de qua", prova che può essere disattesa solo se inficiata da palesi contraddizioni, manifeste incongruenze o evidenti assurdità.

In tale ottica le critiche, gravi e censurabili, rivolte all'operato degli arbitri, non hanno alcuna possibilità d'ingresso e si rivelano, quali sono, maldestro tentativo di stornare o giustificare chiare responsabilità disciplinari.

Identica sorte va riservata alla richiesta di riduzione delle sanzioni; il comportamento dei tesserati, punito nel minimo dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. con 2 giornate di squalifica, appare, nella specie, aggravato dalla virulenza del linguaggio, dalla minaccia di ritiro della squadra e dalla reiterazione delle condotte, sicchè la valutazione fatta dal primo Giudice è assolutamente da condividere.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 28 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete